DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 120/2006

del 22 settembre 2006

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2006 del 2 giugno 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico ([2]).

(3) La direttiva 1999/93/CE ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione 2000/709/CE ([4]) della Commissione e la direttiva 2000/31/CE ([5]) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nel capitolo «Protezione dei dati», devono essere spostate al capitoli «Servizi della società dell'informazione» dell'allegato XI dell'accordo.

(4) L'allegato XI dell'accordo contiene atti che sono obsoleti e possono quindi essere depennati dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 5k (Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono inseriti i punti seguenti:

«5l. **399 L 0093**: Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

(a) all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dopo "o organizzazioni" sono inserite le parole "o tra uno Stato EFTA e paesi terzi o organizzazioni internazionali";

(b) nelle situazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate e, su richiesta, si tengono consultazioni nel Comitato misto SEE;

(c) ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo per quanto riguarda l'accesso delle imprese comunitarie al mercato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, si adopera per ottenere un pari trattamento per le imprese degli Stati EFTA.

([1]) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 8.
([2]) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20.
([3]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
([4]) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 42.
([5]) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

5la. **32000 D 0709**: Decisione 2000/709/CE della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 42).

5m. **32000 L 0031**: Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nei casi indicati all'articolo 5, paragrafo 1), lettera g), per quanto riguarda gli Stati EFTA, il numero d'identificazione IVA è il numero attribuito al prestatore di servizi conformemente alle normative nazionali.

5n. **32005 D 0752**: Decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20).»

2. Il testo dei punti 5 ca (Decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5cd (Decisione N. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5g (Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5ga (Decisione 2000/709/CE della Commissione) e 5h (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione 2005/752/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.